

Perdite su crediti e deducibilità.

Rassegna di giurisprudenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/05/2022, n. 13712

In tema di perdite su crediti con riferimento a riprese per imposte dirette, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), si determina, in virtù dell'art. 101, comma 5, del TUIR, una presunzione con effetto automatico dell'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la presunzione opera sul logico presupposto dell'esistenza dell'operazione economica sottostante, e, dunque, del rapporto di debito-credito cui l'asserita perdita afferisce.

Cassazione civile, sez. trib., 28/01/2022, n. 2732

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori non assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati, il contribuente è tenuto a fornire elementi inequivoci per ritenere il credito di difficile esazione, la cui ponderazione integra una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità. In ogni caso, l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si intende dedurre la perdita comporta solo che quest'ultima possa essere dedotta nel periodo d'imposta di apertura della procedura ma, ove non consti da elementi certi che, già in precedenza, il credito non fosse esigibile, la deduzione non può essere operata per pregressi periodi di imposta.

I fatti in causa risalgono a un periodo anteriore a quello in cui sono state introdotte, ad opera del D.L. 83/2012 e della L. 147/2013, nuove ipotesi di deducibilità ex lege.

Cassazione civile, sez. trib., 01/06/2021, n. 15218

In tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione

della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 — da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione) — e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2019, n. 4567

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e, quindi, l'assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi: ne deriva che, nell'ipotesi di rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all'esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito.

Cassazione civile, sez. trib., 15/01/2019, n. 775

In tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione,

in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Comm. trib. reg. Bari, (Puglia), sez. V, 10/07/2019, n. 2134

Il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita su crediti deve dimostrare gli elementi certi e precisi che hanno dato luogo alla perdita intesa come impossibilità ad attuarlo coattivamente.

Sul tema della deducibilità delle perdite sul crediti ai fini fiscali non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi "certi e precisi" che hanno dato luogo ad una perdita, tenendo in considerazione che si può parlare di perdita su crediti quanto il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente. (Nella specie, non vi era prova del fatto che il credito portato in deduzione non fosse attuabile coattivamente).

Cassazione civile, sez. trib., 23/12/2014, n. 27296

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 66 (ora 101) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione delle sopravvenienze passive, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione stessa deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi «certi e precisi» della sua irrecuperabilità, in quanto, diversamente, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che è criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa.

Cassazione civile, sez. VI, 02/05/2013, n. 10256

In tema di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la

perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti (come nella specie, la convenienza economica ai rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori).

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2011, n. 20450

Ai sensi d.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, nel testo applicabile "ratione temporis", la cessione di un credito di qualsiasi natura nei confronti di un soggetto non sottoposto a procedura concorsuale, per un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, può configurare una perdita deducibile soltanto se il contribuente dimostra, sulla base di elementi certi e precisi, una riduzione della garanzia patrimoniale idonea a impedire, ridurre od ostacolare la (integrale) recuperabilità coattiva del credito.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia), sez. XXVII, 31/03/2011, n. 35

Ai sensi del dettato dell'art. 66 comma 3 Tuir, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, affidato ad una presunzione, la cui previsione conferma l'esigenza che negli altri casi venga richiesta la prova dell'esistenza di elementi 'certi e precisi', di cui vi è cenno nella norma citata, per la deducibilità delle perdite sui crediti. Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi, per cui, pur riconoscendo l'idoneità in astratto, di una cessione pro soluto, a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente, che voglia portare in deduzione la perdita, dimostri gli elementi 'certi e precisi' che l'hanno cagionata.